Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Nord Milano

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 566 del 30/06/2022

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TERAPIA INTENSIVA PRESSO IL P.O. “EDOARDO BASSINI” DI CINISELLO BALSAMO (MI) (CIG DERIVATO 8736470B1B – CUP E75F20001210001)

PROPONENTE: UFFICIO TECNICO PATRIMONIALE
Il Dirigente Responsabile: LOTTI RICCARDO
Il Funzionario istruttore: GRECO ALESSANDRA

Fascicolo n. 13 - 0 Anno 2021
Titolario 01 - 06 - 04

Immediatamente esecutiva: SI
Soggetta a privacy: NO
Pubblicazione differita: NO
Con introiti: NO
Con oneri: NO

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

PREMESSO che:
- con deliberazione n. 476 del 03/06/2021, è stato affidato l'appalto per la realizzazione della nuova Terapia Intensiva del P.O. "Edoardo Bassini" in Cinisello Balsamo (MI) al RTI costituito tra le imprese IRCOP S.p.A. (capogruppo), MONACO S.p.A. e DE SANCTIS COSTRUZIONI S.p.A. (mandanti);
- con deliberazione n. 709 del 26/08/2021 è stato nuovamente approvato il quadro economico dell'intervento in oggetto, per un importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,00%, in aumento di € 97.074,21, IVA 10% esclusa, rispetto all'importo approvato con deliberazione n. 476 del 03/06/2021, pari a complessivi € 1.244.262,61, inclusi € 35.784,98 per oneri della sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008, non soggetti a ribasso, IVA 10% esclusa;
- il relativo contratto è stato registrato in data 26 ottobre 2021, repertorio n. 797;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 105, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i subappalti necessitano di preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante tramite apposito provvedimento ovvero tramite silenzio-assenso;

VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto (prot.gen. 16508/2022), rassegnata dall'appaltatore IRCOP S.p.A. per la "realizzazione degli impianti elettrici, meccanici e gas medicali", categoria OG11, per un importo di € 326.993,80, oltre € 13.392,05 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra gli operatori:
- SFE ELETTROIMPIANTI SRL, con sede legale in Fiumicino (RM) via Falzarego 62, P.IVA 03956571008 (capogruppo);
- DS MEDICA TECNOLOGIE SRL, con sede legale in Noale (VE) via Torricelli 11/13, P.IVA 04041250277 (mandante);

DATO ATTO che il subappalto di cui trattasi è da affidare alle specifiche condizioni di cui all'art. 105, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

PRESO ATTO che, nella fattispecie, a conclusione delle verifiche e degli accertamenti di rito della documentazione prodotta dall'ATI costituito da SFE ELETTROIMPIANTI SRL (capogruppo) e DS MEDICA TECNOLOGIE SRL (mandante), a corredo dell'istanza di subappalto, non risultano condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione al subappalto di cui sopra;

APPRESO, in particolare, che l'ATI subappaltatrice:
- risulta in possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativi ed economici previsti dalla vigente normativa (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e dagli atti di gara;
- risulta in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;

DATO ATTO che la U.O.C. Tecnico-patrimoniale ha provveduto in particolare:
- a richiedere, per i titolari e/o soci e direttori tecnici dell'impresa subappaltatrice, presso i rispettivi Tribunali di competenza territoriale, i certificati comprovanti l'assenza di sentenze pregresse di condanna incompatibili con l'autorizzazione al subappalto oggetto della presente deliberazione;
- a verificare la dichiarazione di assunzione da parte dei contraenti degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D.lgs. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO, altresì, che l'Appaltatore:
- ha dichiarato l'insussistenza di forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con la ditta affidataria del subappalto de quo (in relazione a quanto disposto dall' art. 105, comma 18 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
- ha depositato il contratto di subappalto stipulato con dall'ATI costituito da SFE ELETTROIMPIANTI SRL (capogruppo) e DS MEDICA TECNOLOGIE SRL (mandante) prima della data prevista per l'effettivo inizio dell'esecuzione del relativo lavoro, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 105, comma 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il subappalto in parola, alla luce dell'istruttoria approntata dalla U.O.C.

Tecnico-patrimoniale, con riserva di procedere alla revoca nel caso di sopravvenute cause ostative;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti, come riportato nel parere contabile, allegato al presente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nell'ambito dei lavori in oggetto, il subappalto da parte dell'appaltatore IRCOP S.p.A. con il RTI costituito tra le imprese:
  - SFE ELETTROIMPIANTI SRL, con sede legale in Fiumicino (RM) via Falzarego 62, P.IVA 03956571008 (capogruppo);
  - DS MEDICA TECNOLOGIE SRL, con sede legale in Noale (VE) via Torricelli 11/13, P.IVA 04041250277 (mandante);

- di dare atto che:
  - la presente autorizzazione è sottoposta a condizione risolutiva qualora gli accertamenti in corso presso gli enti competenti circa la regolarità contributiva e i requisiti di ordine generale (sentenze pregresse di condanna) richiamati in premessa, dessero esito negativo;
  - i lavori oggetto del succitato subappalto rispettano i limiti posti dall'art. 105 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti come riportato nel parere contabile allegato al presente provvedimento;

- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;

- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii;

- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Nord Milano

Proposta n° 555 del 16/06/2022

OGGETTO: **AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TERAPIA INTENSIVA PRESSO IL P.O. "EDOARDO BASSINI" DI CINISELLO BALSAMO (MI) (CIG DERIVATO 8736470B1B – CUP E75F20001210001)**

Parere Contabile

Parere: Favorevole
Data: 21/06/2022

Note:

Direttore U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
Dott.ssa Domenica Luppino

Mastro	Conto	Descrizione	Sez.	Importo	Anno	Da	A

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Nord Milano

RELATA DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE N. 566 / 2022 DEL 30/06/2022

OGGETTO: Autorizzazione al subappalto dei lavori per la realizzazione della nuova Terapia Intensiva presso il P.O. “Edoardo Bassini” di Cinisello Balsamo (MI) (CIG DERIVATO 8736470B1B – CUP E75F20001210001)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio sul sito aziendale, come previsto dalle norme vigenti, dal giorno 30/06/2022 al giorno 18/07/2022.